



Autorità di Ambito Sele

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO AUTORITA' DI AMBITO SELE**

Deliberazione commissariale n. **09** del 23 marzo 2015

**Oggetto: Trasferimento quote detenute dall'Autorità di Ambito Sele in seno alla società Esco Cilento Sele Diano srl**

L'anno duemila quindici il giorno 23 del mese di marzo alle ore 09.00 presso la sede legale dell'Autorità di Ambito Sele, in Salerno, Viale G. Verdi 23/l, piano 2, int.3/4

### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTA** la deliberazione assembleare n.9 del 29/03/2012 con la quale si approvava lo schema di Statuto della società ESCO , dandosi atto che gli oneri conseguenti alla istituzione e funzionamento avrebbero fatto carico ai soci costituiti " dai comuni che hanno aderito alla stessa";

**VISTA** la deliberazione assembleare n.29 del 14/09/2012 con la quale si adeguava lo statuto della società ESCO a diverse prescrizioni suggerite dal notaio incaricato dott. Orlando, contestualmente approvate dall'Assemblea ;

**CONSIDERATO** che con atto repertorio n. 20.835 raccolta n.8.434 , a rogito del notaio Roberto Orlando, debitamente registrato a Sala Consilina il giorno 8/11/2012 al n.2640 , veniva costituita la società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, avente quale unico socio il Consorzio Autorità di Ambito Sele denominata ESCO Cilento Sele Diano srl , con un capitale sociale di €19.700,00 appartenente interamente al socio costituente, con lo scopo di fornire ai Comuni uno strumento operativo per l'attuazione delle misure previste dal Patto dei Sindaci ;

che con atto di repertorio n. 20.908 , quale verbale di assemblea della citata società ,redatto dal notaio Roberto Orlando, veniva aumentato il capital sociale dai 19.700,00 euro iniziali ad € 79.700,00 aumento funzionale al reperimento di risorse finanziarie utili e necessarie alla società onde consentire uno sviluppo e crescita della medesima;

che giusto precitato verbale societario , l'unico socio avrebbe dovuto esercitare entro il termine di trenta giorni l'opzione per l'accettazione delle maggiori quote societarie e che in mancanza le stesse avrebbero potuto essere collocate esclusivamente agli enti pubblici , enti pubblici territoriali quali i Comuni e società in house interamente possedute da detti Comuni;



che giusto precitato verbale, anche decorso il termine riservato per il diritto di opzione, la sottoscrizione dell'aumento di capitale di € 60.000,00 poteva essere collocata agli enti pubblici, enti pubblici territoriali quali i Comuni e società in house interamente possedute da detti comuni, onde favorire l'ingresso nella compagine sociale ai Comuni aderenti all'ATO Sele per l'attuazione alle iniziative del Patto dei Sindaci;

**Vista** la delibera di CdA n.104 del 20 dicembre 2012 con la quale si proponeva all'Assemblea consortile di non accettare l'attribuzione delle quote relative all'aumento di capitale sociale rinunciando all'opzione spettantegli, favorendo il collocamento di dette quote agli enti pubblici, enti pubblici territoriali quali i Comuni e società in house interamente possedute da detti Comuni onde favorire l'ingresso nella compagine sociale ai Comuni aderenti all'ATO Sele per l'attuazione alle iniziative del Patto dei Sindaci;

**VISTA** la delibera di Assemblea n.33 del 29 dicembre 2012 nella quale si stabiliva che per i tempi brevi di liquidazione dell'Ente il mancato perfezionamento da parte del Comune della quota retrocessa con approvazione dello statuto della società al fine della iscrizione nel libro dei soci nei 30 gg successivi alla comunicazione da parte dell'ente sarebbe stato assunto quale espressione di volontà a non partecipare alla società ESCO e che le eventuali quote assegnate ai comuni e non perfezionate dagli stessi sarebbero poi state ripartite a favore degli altri comuni per non meno dell'80% tra i comuni con popolazione compresa tra i 1000 e 2000 abitanti;

**Considerato** che con nota del Commissario straordinario prot. n.337 del 08 febbraio 2013 è stato chiesto a tutti i Comuni dell'ATO Sele di deliberare circa l'intenzione di acquisire le quote spettanti della società Esco;

che non si è avuto un riscontro positivo da parte dei Comuni stessi;

che il capitale di € 60.000,00 è stato quindi rilevato dalle società in house affidatarie del servizio idrico integrato Asis spa e Consac spa che manifestarono la volontà di rilevare tali quote, divenendo in questo modo soci della Esco per il 40% ciascuno e lasciando all'Autorità di Ambito Sele una quota di capitale pari a €19.700,00 ( 20% circa);

**Ritenuto** opportuno dismettere le ulteriori quote detenute da questa Autorità in seno alla società Esco Scd srl, e pari al € 19.700,00, anche in considerazione dell'attuale stato di liquidazione di questo Ente e del relativo piano di liquidazione approvato;

che il valore delle quote sia rimasto immutato anche in virtù della mancanza di qualsivoglia attività della società Esco dal giorno della sua costituzione ad oggi, come da stima validata dal Responsabile del Servizio finanziario dell'Ente dott. Roberto Senatore;


**Letto** l'art. 10 dello Statuto della Esco, relativo al trasferimento delle partecipazioni e che si riporta integralmente di seguito: "10.1 Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi con le precisazioni di cui infra; tuttavia agli altri soci, che tali risultano dal Registro delle Imprese, spetta il diritto di prelazione per l'acquisto, a sensi del successivo punto. 10.3. Poichè la società viene



costituita quale terminale delle azioni riferibili al Patto dei Sindaci, idonea ad aggregare gli interessi dei vari Comuni coinvolti nella gestione e nell'uso dell'energia sul territorio, possono divenire soci della società, nel rispetto delle norme di legge, esclusivamente enti pubblici, enti pubblici territoriali quali i Comuni e società in house interamente possedute da detti Comuni. **10.2** Per "trasferimento per atto tra vivi" ai fini dell'applicazione del presente articolo s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione a titolo oneroso, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento. **10.3** Per l'esercizio del **diritto di prelazione** valgono le seguenti disposizioni e modalità: Il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dalla ricezione della proposta. In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale. La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione. Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazione per atto tra vivi eseguito **senza l'osservanza di quanto sopra prescritto**, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società"

**Dato atto** che occorre quindi comunicare ai soci ASIS spa e Consac spa, ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di prelazione, la volontà di questa Autorità di trasferire la propria partecipazione "indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione";

che qualora i soci non dovessero avvalersi del diritto di prelazione si ricorrerà alla pubblicazione di un Bando riservato agli enti pubblici territoriali coinvolti nel Servizio idrico integrato o società pubbliche interamente partecipate da enti locali anche al fine di garantire adeguate forme di aggregazione che rispondano al principio della sussidiarietà come, tra l'altro, già stabilito con delibera del Cda n.104 del 20 dicembre 2012;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica da parte del Dirigente Area amministrativa dott. Domenico Gelormini  e di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario dott. Roberto Senatore \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art.49 del TUEL;

#### **DELIBERA**

- A) Dismettere** la propria partecipazione detenuta in seno alla società Esco Cilento Sele Diano srl per un importo pari a € 19.700,00;



- B) **Comunicare**, ai sensi dell'art.10 dello statuto della società Esco Cilento Sele Diano srl ed ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione, ai due soci ASIS spa e Consac spa la volontà di trasferire le proprie quote partecipazione "indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione" con nota trasmessa a mezzo raccomandata a/r o posta elettronica certificata;
- C) **Pubblicare**, qualora i soci non dovessero avvalersi del diritto di prelazione, un Bando riservato agli enti pubblici territoriali coinvolti nel Servizio idrico integrato o società pubbliche interamente partecipate da enti locali anche al fine di garantire adeguate forme di aggregazione che rispondano al principio della sussidiarietà come, tra l'altro, già stabilito con delibera del Cda n.104 del 20 dicembre 2012;
- D) **Di rinviare per** la cessione definitiva delle quote ad apposito atto notarile da stipularsi successivamente;

Del che è verbale.

**IL SEGRETARIO GENERALE**

(dr. Domenico Gelormini)



**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(Dr. Giuseppe Parente)

